

Condizioni e modalità di erogazione delle rendite

AZIMUT SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. (di seguito denominata AZIMUT) con sede in Milano, via Cusani n. 4, Codice Fiscale, P.I. e Numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano n. 08492000156, nella persona del legale rappresentante Dott. Pietro Belotti (Vice Presidente), munito dei necessari poteri e

L'impresa di Assicurazione SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – società cooperativa (di seguito denominata Compagnia), Numero di iscrizione al registro delle imprese di Verona 00320160237, iscritta all'albo delle Imprese tenuto dall'ISVAP al n° 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n° 019, nella persona del dottor Salvatore La Torre e del dottor Francesco Fidanza, muniti dei necessari poteri, giusta procura in data 11 novembre 2009 rep. 345088 racc. 22352 notaio Maria Maddalena Buoninconti

Premesso che:

- A) AZIMUT, ai sensi della normativa vigente ha istituito il fondo pensione aperto Azimut Previdenza (di seguito denominato Fondo o Fondo Pensione), iscritto all'albo istituito presso la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (di seguito definita COVIP) in data 15/06/2000 con il n. 92;
- B) La Compagnia è autorizzata all'esercizio dell'attività di assicurazione sulla durata della vita umana ed è in possesso dei requisiti fissati dall'Isvap ai sensi dell'art. 6, co. 7, del d. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modifiche ed integrazioni;
- C) AZIMUT intende stipulare la convenzione di cui all'art. 6, co. 3, del decreto citato.

CONVENGONO E STIPULANO LA SEGUENTE

CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI IN FORMA DI RENDITA VITALIZIA

1. La Convenzione ha per oggetto l'assicurazione di rendita vitalizia immediata annua rivalutabile a favore degli aderenti al Fondo Pensione (di seguito denominati aderenti) che, avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dal Regolamento del Fondo Pensione, siano inseriti in assicurazione su indicazione di AZIMUT; la rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita.
2. AZIMUT può richiedere, in relazione al singolo aderente, che, in luogo della rendita di cui al comma 1, sia erogata una delle seguenti altre forme di rendita vitalizia:
 - a. una rendita vitalizia immediata annua rivalutabile reversibile (rendita reversibile); detta rendita è corrisposta all'aderente fino al suo decesso e successivamente, per la quota scelta dall'aderente tra il 100%, il 60% e il 50%, alla persona da lui designata (reversionario) - se sopravvive all'aderente - fino a che tale persona è in vita;
 - b. una rendita immediata annua rivalutabile certa e successivamente vitalizia (rendita certa); detta rendita per i primi 5 o 10 anni – a scelta dell'aderente - è corrisposta all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata e, successivamente, all'aderente stesso – se sopravvive - finché è in vita;
 - c. una rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con restituzione al beneficiario designato dall'aderente del montante residuo in caso di decesso dell'aderente medesimo.
3. A scelta dell'aderente, da esercitarsi per il tramite di AZIMUT, le rendite di cui ai precedenti commi 1 e 2 potranno essere erogate – in via posticipata - in rate mensili, trimestrali, semestrali, ovvero in un unico importo complessivo annuo.
4. Nelle tabelle di cui all'allegato 1.A è riportato il valore, distinto in base al sesso e all'età dell'aderente – e, per la forma di cui alla lettera a. del comma 2, del reversionario - all'atto della conversione in rendita, della rendita immediata annua rivalutabile e a tasso tecnico 2%, pagabile posticipatamente, ottenibile con un premio pari a Euro 1.000.
5. La rendita sarà periodicamente adeguata, secondo quanto previsto nell'allegato 1.B alla presente Convenzione.
6. La Compagnia rende disponibili presso la sede di AZIMUT i coefficienti di trasformazione non riportati negli allegati.

Art. 1

**Oggetto della convenzione.
Prestazioni assicurate**

Art. 2 Premio di assicurazione	<ol style="list-style-type: none">1. La Compagnia si impegna a corrispondere ad AZIMUT le rendite oggetto della presente Convenzione a fronte del pagamento di un premio unico per ciascuna rendita assicurata.2. AZIMUT verserà il premio, corrispondente al montante da convertire in rendita, entro il 10° giorno lavorativo successivo a quello di calcolo del valore della posizione individuale da impiegare quale premio unico, tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla Compagnia.3. La Compagnia - a fronte del pagamento di ciascun premio - rilascerà una quietanza, riportante l'indicazione degli estremi identificativi dell'aderente – ed, eventualmente, del reversionario - e l'importo della prestazione assicurata.4. Sul premio versato è applicato un caricamento esplicito pari all'1%.5. Le spese di erogazione implicite nei valori di rendita sono pari all'1,25%.
---	--

Art. 3 Obblighi di comunicazione	<ol style="list-style-type: none">1. AZIMUT, all'atto dell'inserimento di ciascun aderente in Convenzione, si impegna a comunicare alla Compagnia i seguenti dati relativi all'aderente stesso e all'eventuale reversionario:<ul style="list-style-type: none">• cognome, nome, sesso, data di nascita e codice fiscale;• forma di rendita prescelta;• eventuale numero di annualità di rendita certa;• gli eventuali beneficiari delle forme di cui alle lettere b. e c. del comma 2. dell'art. 1.• cognome, nome, sesso, data di nascita e codice fiscale dell'eventuale reversionario;• ammontare del montante contributivo da convertire in rendita;• estremi del conto corrente da accreditare.2. Le dichiarazioni di AZIMUT devono essere esatte e complete; l'inesatta indicazione dei dati dell'aderente o del reversionario comporta la rettifica dell'importo della rendita.
---	---

Art. 4 Pagamento della rendita immediata	<ol style="list-style-type: none">1. Ciascuna rendita avrà decorrenza dal giorno in cui il premio unico risulta versato alla Compagnia e, in base alla data di decorrenza stessa, sarà erogata secondo le modalità richieste dall'aderente previste dall'art. 1 comma 3..2. L'erogazione della rendita cesserà con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'aderente, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 – lettere a. e b. - dell'art. 1.3. Le prestazioni oggetto della presente Convenzione sono erogate all'aderente.4. Il pagamento della rendita sarà effettuato mediante bonifico bancario.5. La Compagnia si riserva di richiedere annualmente ad AZIMUT il certificato di esistenza in vita dell'aderente.
---	---

Art. 4 bis Rendita con restituzione ai beneficiari del montante residuo	<ol style="list-style-type: none">1. Nel caso in cui venga scelta la forma di rendita di cui alla lettera c. del comma 2. del precedente art. 1, al momento del decesso dell'aderente la Compagnia riconosce al beneficiario designato un importo pari alla differenza – se positiva - fra il premio unico versato – al netto del caricamento di cui al comma 4. del precedente art. 2. - e la somma delle rate di rendita già corrisposte.2. AZIMUT dà alla Compagnia tempestiva comunicazione del decesso dell'aderente.3. L'importo di cui al precedente comma 1. è versato entro 30 giorni dalla data in cui il decesso dell'aderente è comunicato alla Compagnia.
--	--

Art. 5 Valore di riscatto	<ol style="list-style-type: none">1. Le rendite oggetto della presente Convenzione non ammettono valore di riscatto.
--	--

Art. 6 Decorrenza e durata	<ol style="list-style-type: none">1. La presente Convenzione ha decorrenza dal 1° gennaio 2010 e durata indeterminata, fatta salva la facoltà di recesso delle Parti, da comunicarsi con preavviso di almeno 6 mesi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.2. L'efficacia del recesso è in ogni caso sospesa fino a che AZIMUT non abbia stipulato una nuova convenzione con altra impresa di assicurazione in possesso dei requisiti di legge. La durata massima della sospensiva è pari a sei mesi.3. Il recesso non ha effetto sulle rendite in corso di erogazione, che restano in vigore alle condizioni previste dalla presente Convenzione.
---	--

1. Tutte le spese per tasse, bolli ed imposte dovute in base a leggi presenti e future, sia sul premio unico versato, sia sulla rendita convenuta, sono a carico di AZIMUT.

Art. 7
Tasse, bolli ed imposte

1. Nello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione, ciascuna delle Parti (per tali intendendosi AZIMUT e la Compagnia) potrebbe avere accesso ad informazioni dell'altra Parte (in forma cartacea od elettronica) - relative ad attività passate, presenti o future - riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, i prodotti, i servizi e le conoscenze tecniche - incluso il *know-how* -; tali informazioni dovranno intendersi come riservate (di seguito: "informazioni riservate") e ad esse si applicheranno le disposizioni del presente articolo.

Art. 8
Riservatezza e segretezza

2. Le informazioni riservate della Parte che le rivela possono essere utilizzate dall'altra Parte solo in relazione all'esecuzione della presente Convenzione. Ciascuna Parte si impegna a proteggere la riservatezza delle informazioni riservate dell'altra Parte con la stessa cura con la quale protegge la riservatezza di quelle proprie e, comunque, in nessun caso le Parti useranno meno della ragionevole diligenza nel proteggerle. L'accesso alle informazioni riservate sarà limitato – ed esse saranno utilizzate solo da – al personale della Compagnia e di AZIMUT, per l'uso consentito ai sensi della presente Convenzione.

3. Tutte le informazioni riservate messe a disposizione nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, incluse eventuali loro copie, saranno restituite o distrutte al verificarsi del primo tra i seguenti eventi:

- (a) cessazione, per qualsiasi causa, della presente Convenzione;
- (b) richiesta della Parte che le ha rivelate, a meno che la Parte che le abbia ricevute non sia autorizzata a trattenerle ad altro titolo e salvo quanto diversamente previsto dalla presente Convenzione.

4. Ciascuna Parte potrà utilizzare liberamente informazioni (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, idee, concetti, *know-how*, tecniche e metodologie)

- (a) precedentemente conosciute da tale Parte;
- (b) che siano o diventino di pubblico dominio, senza che ciò avvenga in conseguenza di violazioni della presente Convenzione.

5. Salvo gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e/o dell'autorità di controllo, nonché da ordini della pubblica autorità, le Parti non riveleranno né trasferiranno le informazioni a terzi e non consentiranno che questi ne prendano conoscenza. L'obbligo di riservatezza non concerne i dati e le informazioni di pubblico dominio.

6. Gli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti commi continueranno a trovare applicazione anche dopo il venir meno, per qualsiasi causa, dell'efficacia della presente Convenzione.

1. Con riferimento al trattamento dei dati personali delle Parti, la Compagnia e AZIMUT, in qualità di autonomi Titolari del trattamento, si informano a vicenda che:

Art. 9
Protezione dei dati personali

- (a) il trattamento delle informazioni reciproche è necessario per predisporre e dare esecuzione alla presente Convenzione, nonché per adempiere agli obblighi di legge;
- (b) ciascuna Parte tratterà i dati personali dell'altra Parte, utilizzando supporti cartacei e informatici, esclusivamente per dette finalità;
- (c) i dati trattati rientrano nelle seguenti categorie: dati anagrafici e di indirizzo (cognome e nome o denominazione sociale, residenza e recapito o sede, numeri telefonici, indirizzi telematici, etc.), codici di identificazione, dati fiscali, coordinate bancarie ed altri dati relativi agli accordi in atto; tali dati non saranno oggetto di diffusione;
- (d) il trattamento dei dati personali è svolto, unicamente per le finalità sopra individuate, direttamente dagli incaricati preposti dalle Parti e da altri soggetti terzi che collaborano con le stesse; a tali soggetti vengono trasmessi solo i dati personali necessari per lo svolgimento dei compiti loro affidati;
- (e) ciascuna Parte, in qualità di interessato, ha diritto, ai sensi di legge, di ottenere in qualunque momento la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e di conoscerne il contenuto, l'origine, le finalità e le modalità di trattamento, verificarne l'esattezza o chiederne l'aggiornamento; qualora i dati siano trattati in violazione di legge, la Parte cui si riferiscono ha diritto di chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco; in ogni caso, ciascuna Parte può opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati svolto dall'altra;
- (f) presso la sede di ciascuna Parte è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento designati.

2. Con riferimento al trattamento dei dati personali dei terzi, ivi compresi gli aderenti, la Compagnia e AZIMUT, ai sensi della normativa vigente, rivestono il ruolo di autonomi Titolari del trattamento dei dati personali di interessati, i cui dati siano trattati in dipendenza della presente Convenzione.
3. Ciascuna Parte si impegna, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali verso l'altra e nello svolgimento delle conseguenti operazioni di trattamento di dati personali, ad osservare le disposizioni del d. lgs. n. 196/2003. Le Parti, in particolare, si impegnano ad adottare le misure di sicurezza ivi previste nei trattamenti di dati personali, relativi agli interessati i cui dati siano trattati in dipendenza della presente Convenzione, comunicati dall'una all'altra Parte. Ciascuna Parte, pertanto, custodisce e controlla - anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento - i dati trattati, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
4. La Parte, che risulti destinataria di richieste - riconducibili all'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi dell'art. 7 del d. lgs. n. 196/2003 - aventi ad oggetto trattamenti svolti dall'altra Parte, è tenuta a:
 - (a) informare senza ritardo l'altra Parte;
 - (b) concordare con l'altra Parte modalità e termini della risposta;
 - (c) assicurare rapidità e completezza alle operazioni di ricerca delle informazioni, di cui sia in possesso.

Art. 10 Clausola finale

1. Le eventuali modifiche del tasso massimo di interesse garantito, determinato dall'ISVAP, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 07 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni, sono applicabili alle tariffe oggetto della presente Convenzione, relativamente agli aderenti non ancora inseriti nella presente Convenzione.
2. Eventuali modifiche ai coefficienti di trasformazione fissati nella presente Convenzione possono essere concordate tra le Parti sulla base del confronto tra le basi tecniche adottate, diverse dal tasso di interesse, ed i risultati dell'esperienza diretta, nonché nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'ISVAP. Le modifiche concordate si applicano esclusivamente nei confronti degli aderenti inseriti in assicurazione successivamente all'entrata in vigore delle modifiche stesse. Il mancato accordo circa le modifiche da apportare ai coefficienti di trasformazione dà facoltà alle Parti, in deroga a quanto previsto dal primo comma dell'art. 6, di recedere dalla Convenzione con preavviso di tre mesi, da comunicarsi tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento e fatto salvo quanto previsto dal secondo e terzo comma del medesimo art. 6.

Fatta e firmata in duplice esemplare ad un solo effetto, ad uso delle Parti contraenti.
Verona - Milano, 25 novembre 2009

Azimut SGR S.p.A.

Società Cattolica di Assicurazione
società cooperativa

APPENDICE N. 1 ALLA CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI IN FORMA DI RENDITA VITALIZIA

Tra

AZIMUT SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. (di seguito denominata AZIMUT) con sede in Milano, via Cusani n. 4, Codice Fiscale, P.I. e Numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano n. 08492000156, nella persona del legale rappresentante

e

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA (di seguito denominata COMPAGNIA), con sede in Verona Lungadige Cangrande n. 16, Codice Fiscale, P.I. e Numero di iscrizione al registro delle imprese di Verona 00320160237, nella persona del legale rappresentante

premessi che

1. AZIMUT e la COMPAGNIA hanno stipulato in data 25 novembre 2009 una CONVENZIONE per l'assicurazione delle prestazioni in forma di rendita del Fondo pensione aperto Azimut Previdenza (di seguito, in breve: CONVENZIONE).
2. AZIMUT e la COMPAGNIA hanno concordato di apportare alla CONVENZIONE le modifiche di seguito indicate.

Quanto sopra premesso,

AZIMUT e la COMPAGNIA convengono quanto segue

Art. 1 – Modifiche alla Convenzione.

1. Il comma 4. dell'art. 1 è sostituito come segue.
4. Nelle tabelle di cui all'allegato 1.A è riportato il valore, distinto in base all'età dell'aderente – e, per la forma di cui alla lettera a. del comma 2, del reversionario - all'atto della conversione in rendita, della rendita immediata annua rivalutabile e a tasso tecnico 2%, pagabile posticipatamente, ottenibile con un premio pari a Euro 1.000.
2. L'allegato 1.A alla CONVENZIONE è sostituito come in allegato alla presente appendice.
3. Nell'allegato 1.B alla CONVENZIONE il Regolamento della gestione separata RI.SPE.VI. è sostituito come in allegato alla presente appendice.

Art. 2 – Efficacia.

1. La modifica di cui al comma 3. del precedente articolo 1. è efficace dalla data di sottoscrizione della presente appendice
2. Le modifiche di cui ai commi 1. e 2. del precedente articolo 1. si applicano agli aderenti al Fondo - inseriti in assicurazione – che aderiscano al Fondo medesimo posteriormente al **21/12/2012**.
3. Tutte le altre clausole della CONVENZIONE rimangono invariate.

Verona - Milano, 28 gennaio 2013

Azimut SGR S.p.A.

Società Cattolica di Assicurazione
società cooperativa

La presente CONVENZIONE è stata da ultimo integrata con comunicazione inviata a Società Cattolica di Assicurazioni – Società Cooperativa al fine di informare in merito all'atto di fusione dell'11 settembre 2013 con cui Azimut SGR S.p.A. è stata incorporata – con efficacia civilistica dal 1° ottobre 2013 – nella Azimut Capital Management SGR S.p.A. In conseguenza della predetta fusione, Azimut Capital Management SGR S.p.A è subentrata ad Azimut SGR Spa in tutti i rapporti giuridici, ivi compresa la gestione del fondo pensione “Azimut Previdenza”. Ogni attività riguardante la Convenzione sopra riportata sarà pertanto riferibile dal 1° ottobre 2013 alla società incorporante Azimut Capital Management SGR S.p.A.

I coefficienti della Convenzione originaria, firmata il 25 novembre 2009 e dell'Appendice 1, firmata il 28 gennaio 2013, sono a disposizione degli Aderenti al Fondo al 31.12.2021 sul sito pubblico www.azimutprevidenza.it.

APPENDICE 2 ALLA CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI IN FORMA DI RENDITA VITALIZIA DEL FONDO PENSIONE APERTO AZIMUT PREVIDENZA

Tra

AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. (di seguito denominata “AZIMUT”) con sede in Milano, via Cusani n. 4, Codice Fiscale, P.I. e Numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano n. 08492000156, nella persona del legale rappresentante

e

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A. (di seguito denominata “COMPAGNIA”), con sede in Verona Lungadige Cangrande n. 16, Codice Fiscale, P.I. e Numero di iscrizione al registro delle imprese di Verona 00320160237, in persona del legale rappresentante

premessi che

1. AZIMUT e la COMPAGNIA hanno stipulato in data 25 novembre 2009 una CONVENZIONE per l'assicurazione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita a favore degli aderenti al Fondo Pensione Aperto Azimut Previdenza (di seguito, in breve: CONVENZIONE), con durata illimitata, fatta salva la facoltà di recesso.
2. La COMPAGNIA ha comunicato ad AZIMUT con PEC in data 26 aprile 2021 il recesso dalla CONVENZIONE.
3. AZIMUT e la COMPAGNIA hanno - successivamente alla comunicazione di cui alla precedente premessa 2 e anteriormente all'efficacia del recesso – convenuto di rinnovare la CONVENZIONE a nuove condizioni.
4. AZIMUT e la COMPAGNIA, con la sottoscrizione della presente appendice, intendono, quindi, rinnovare la CONVENZIONE, apportando ad essa le modifiche di seguito indicate.
5. AZIMUT darà adeguata informativa ai propri aderenti in merito al contenuto della presente appendice alla CONVENZIONE.

Quanto sopra premesso,

AZIMUT e la COMPAGNIA convengono quanto segue

Art. 1 – Modifiche alla Convenzione.

1. Nella CONVENZIONE, laddove ricorre - in conseguenza della variazione della denominazione sociale, a seguito della trasformazione della forma societaria della medesima da società cooperativa a società per azioni, giuste delibere dell'Assemblea straordinaria del 31 luglio 2020 e di approvazione n. 72/2020 dell'IVASS. - la denominazione della COMPAGNIA è sostituita da "SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A."
2. Il comma 5. dell'art. 2. della CONVENZIONE è abrogato; il comma 4 del medesimo art. 2 si intende riformulato come segue.
 4. *"Le spese di erogazione implicite nei valori di rendita sono riportate nella seguente tabella.*

<i>Tipo frazionamento</i>	<i>Spese di erogazione</i>
Annuale	1,15%
Semestrale	1,30%
Trimestrale	1,60%
Mensile	2,80%"

3. L'allegato 1.A alla CONVENZIONE – sia per le adesioni raccolte fino al 20 dicembre 2012 che per quelle raccolte successivamente a tale data come da appendice sottoscritta in data 28 gennaio 2013 - è sostituito dall'allegato alla presente appendice.
4. L'allegato 1.B alla CONVENZIONE è sostituito da quello allegato alla presente appendice.
5. L'art. 6 della CONVENZIONE è riformulato come segue.
 1. *"La presente CONVENZIONE scade il 31 dicembre 2024. Alla scadenza, la CONVENZIONE non può essere rinnovata tacitamente.*
 2. *Alla scadenza, le rendite in corso di erogazione dal 1° gennaio 2022 restano in vigore alle condizioni previste dalla presente CONVENZIONE.*
 3. *Nel caso in cui, durante il periodo di efficacia della presente CONVENZIONE, AZIMUT perfezioni una nuova convenzione con altra compagnia di assicurazione, AZIMUT potrà recedere dalla CONVENZIONE a mezzo PEC con preavviso di tre mesi. È fatto salvo, in caso di recesso, quanto previsto al precedente comma 2 del presente articolo.*
 4. *Ai fini di cui al precedente comma 3 del presente articolo, AZIMUT si obbliga, in ogni caso, a dare informazione a mezzo PEC alla COMPAGNIA dell'avenuto perfezionamento della nuova convenzione entro 15 giorni dalla data della sua efficacia".*
6. L'art. 10 della CONVENZIONE è riformulato come segue.
 1. *"Fatto salvo il caso di sopravvenute disposizioni di legge e/o di adeguamenti a provvedimenti dell'IVASS o di altra Autorità di Controllo, nel corso di esecuzione della CONVENZIONE i valori di conversione in rendita di cui all'allegato 1.A non possono essere modificati.*
 2. *Ove i termini di adeguamento non siano imperativamente stabiliti dalle disposizioni o dai provvedimenti di cui al precedente comma 1 del presente articolo, le modifiche da apportare in adempimento a dette disposizioni o provvedimenti si applicheranno, relativamente agli aderenti non ancora inseriti nella presente Convenzione, a partire dal secondo mese successivo alla comunicazione delle stesse, da effettuarsi a mezzo PEC da parte della COMPAGNIA ad AZIMUT".*

Art. 2 – Efficacia.

1. Le modifiche previste dalla presente appendice sono efficaci dal giorno 1° gennaio 2022, fatta salva la modifica di cui al punto 1. dell'art. 1 che ha effetto immediato.
2. Tutte le altre clausole della CONVENZIONE rimangono invariate.

Verona - Milano, 22 dicembre 2021

Azimut Capital
Management SGR S.p.A.

Società Cattolica di
Assicurazione S.p.A.

I coefficienti della Convenzione originaria, firmata il 25 novembre 2009 e dell'Appendice 1, firmata il 28 gennaio 2013, sono a disposizione degli Aderenti al Fondo al 31.12.2021 sul sito pubblico www.azimutprevidenza.it.

ALLEGATI

Allegato 1.A

- Tabelle dei coefficienti di conversione per le adesioni raccolte a partire dal 1° gennaio 2022;
- Valori di conversione di 1.000 euro di montante contributivo netto investito in una rendita annua vitalizia immediata, in una rendita certa 5/10 anni, in una rendita reversibile e in una rendita contrassicurata.

Allegato 1.B

- Clausola di rivalutazione;
- Regolamento della gestione separata; informazioni sulla gestione separata.

Allegato 1.A - Tabelle dei coefficienti di conversione

Età	Rateazione:	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50		24,20	24,01	23,87	23,54
51		24,78	24,59	24,44	24,10
52		25,39	25,19	25,03	24,69
53		26,02	25,82	25,66	25,30
54		26,69	26,48	26,31	25,94
55		27,40	27,17	26,99	26,62
56		28,14	27,90	27,72	27,33
57		28,91	28,66	28,47	28,07
58		29,74	29,47	29,27	28,86
59		30,60	30,32	30,12	29,69
60		31,52	31,23	31,01	30,57
61		32,50	32,18	31,96	31,50
62		33,53	33,20	32,96	32,49
63		34,63	34,28	34,03	33,53
64		35,80	35,42	35,16	34,65
65		37,05	36,65	36,37	35,84
66		38,38	37,95	37,66	37,10
67		39,80	39,35	39,04	38,46
68		41,33	40,85	40,52	39,91
69		42,98	42,45	42,10	41,46
70		44,75	44,18	43,81	43,14
71		46,66	46,05	45,65	44,94
72		48,73	48,06	47,63	46,88
73		50,96	50,24	49,78	48,99
74		53,39	52,61	52,10	51,27
75		56,04	55,17	54,63	53,74
76		58,93	57,98	57,38	56,44
77		62,09	61,04	60,39	59,38
78		65,56	64,39	63,68	62,60
79		69,37	68,07	67,29	66,13
80		73,55	72,10	71,24	69,98

Tabella a):
Valori di conversione
di 1.000 Euro.
Rendita vitalizia immediata
annua rivalutabile non
reversibile pagata in rate
annuali, semestrali, trimestrali
e mensili posticipate

Tabella b1):
Valori di conversione
di 1.000 Euro.
Rendita immediata annua
rivalutabile certa per 5 anni
e successivamente vitalizia
pagata in rate annuali,
semestrali, trimestrali e
mensili posticipate

Età	Rateazione:	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50		24,19	24,00	23,86	23,53
51		24,77	24,58	24,43	24,09
52		25,37	25,18	25,02	24,68
53		26,01	25,80	25,64	25,29
54		26,68	26,46	26,29	25,93
55		27,38	27,15	26,98	26,60
56		28,12	27,88	27,70	27,31
57		28,89	28,64	28,45	28,05
58		29,71	29,45	29,25	28,84
59		30,58	30,30	30,09	29,67
60		31,49	31,20	30,98	30,54
61		32,46	32,15	31,92	31,47
62		33,49	33,16	32,92	32,45
63		34,58	34,23	33,98	33,49
64		35,74	35,37	35,11	34,60
65		36,98	36,58	36,31	35,77
66		38,30	37,88	37,59	37,03
67		39,72	39,26	38,95	38,37
68		41,23	40,74	40,42	39,81
69		42,85	42,33	41,98	41,34
70		44,60	44,04	43,66	42,99
71		46,48	45,87	45,47	44,77
72		48,50	47,84	47,41	46,67
73		50,69	49,97	49,51	48,73
74		53,05	52,27	51,78	50,95
75		55,61	54,76	54,22	53,34
76		58,39	57,45	56,87	55,94
77		61,40	60,37	59,73	58,74
78		64,66	63,53	62,84	61,77
79		68,20	66,95	66,19	65,05
80		72,03	70,63	69,80	68,58

Età	Rateazione: annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50	24,16	23,97	23,83	23,50
51	24,73	24,54	24,39	24,06
52	25,34	25,14	24,98	24,64
53	25,97	25,76	25,60	25,25
54	26,63	26,41	26,25	25,88
55	27,32	27,10	26,92	26,55
56	28,06	27,82	27,64	27,25
57	28,82	28,57	28,39	27,99
58	29,63	29,37	29,17	28,76
59	30,49	30,21	30,01	29,58
60	31,39	31,10	30,88	30,44
61	32,35	32,04	31,81	31,36
62	33,36	33,03	32,79	32,32
63	34,43	34,08	33,83	33,34
64	35,56	35,19	34,93	34,42
65	36,77	36,38	36,10	35,57
66	38,05	37,63	37,34	36,79
67	39,42	38,97	38,66	38,09
68	40,87	40,39	40,07	39,47
69	42,42	41,91	41,56	40,93
70	44,07	43,52	43,15	42,49
71	45,83	45,24	44,85	44,15
72	47,70	47,06	46,64	45,92
73	49,69	49,00	48,56	47,79
74	51,80	51,06	50,58	49,78
75	54,04	53,23	52,72	51,87
76	56,40	55,52	54,97	54,08
77	58,88	57,93	57,33	56,39
78	61,47	60,44	59,80	58,80
79	64,15	63,03	62,34	61,29
80	66,89	65,68	64,94	63,83

Tabella b2):
Valori di conversione
di 1.000 Euro.
Rendita immediata annua
rivalutabile certa per
10 anni e successivamente
vitalizia pagata in rate
annuali, semestrali, trimestrali
e mensili posticipate

Tabella c1):
Valori di conversione
di 1.000 Euro.
Rendita immediata annua
rivalutabile vitalizia
reversibile al 100%
pagata in rate annuali
posticipate

ETÀ DEL REVERSIONARIO	ETÀ DELL'ASSICURATO												
	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
55	23,94	24,22	24,49	24,74	24,98	25,21	25,42	25,61	25,79	25,96	26,11	26,24	26,37
56	24,22	24,53	24,82	25,10	25,37	25,62	25,85	26,07	26,28	26,47	26,64	26,80	26,94
57	24,49	24,82	25,14	25,45	25,74	26,02	26,29	26,54	26,77	26,98	27,18	27,36	27,53
58	24,74	25,10	25,45	25,79	26,11	26,42	26,71	26,99	27,25	27,50	27,72	27,93	28,12
59	24,98	25,37	25,74	26,11	26,47	26,81	27,13	27,44	27,73	28,01	28,27	28,50	28,72
60	25,21	25,62	26,02	26,42	26,81	27,18	27,54	27,88	28,21	28,52	28,81	29,08	29,33
61	25,42	25,85	26,29	26,71	27,13	27,54	27,93	28,31	28,67	29,02	29,35	29,65	29,94
62	25,61	26,07	26,54	26,99	27,44	27,88	28,31	28,73	29,13	29,51	29,88	30,22	30,55
63	25,79	26,28	26,77	27,25	27,73	28,21	28,67	29,13	29,57	29,99	30,40	30,79	31,15
64	25,96	26,47	26,98	27,50	28,01	28,52	29,02	29,51	29,99	30,46	30,91	31,34	31,75
65	26,11	26,64	27,18	27,72	28,27	28,81	29,35	29,88	30,40	30,91	31,40	31,88	32,34
66	26,24	26,80	27,36	27,93	28,50	29,08	29,65	30,22	30,79	31,34	31,88	32,40	32,91
67	26,37	26,94	27,53	28,12	28,72	29,33	29,94	30,55	31,15	31,75	32,34	32,91	33,47
68	26,48	27,07	27,68	28,30	28,93	29,56	30,20	30,85	31,49	32,14	32,77	33,40	34,01
69	26,58	27,19	27,82	28,46	29,11	29,78	30,45	31,13	31,82	32,50	33,18	33,86	34,53
70	26,67	27,30	27,94	28,60	29,28	29,97	30,67	31,39	32,11	32,84	33,57	34,30	35,02
71	26,76	27,39	28,05	28,73	29,43	30,15	30,88	31,63	32,39	33,16	33,93	34,71	35,49
72	26,83	27,48	28,15	28,85	29,57	30,31	31,07	31,85	32,64	33,45	34,27	35,10	35,93
73	26,89	27,56	28,24	28,95	29,69	30,45	31,24	32,04	32,87	33,72	34,58	35,46	36,34
74	26,95	27,62	28,32	29,05	29,80	30,58	31,39	32,22	33,08	33,96	34,86	35,79	36,72
75	27,00	27,68	28,39	29,13	29,90	30,69	31,52	32,38	33,27	34,18	35,12	36,09	37,08
76	27,05	27,74	28,46	29,20	29,98	30,80	31,64	32,52	33,44	34,38	35,36	36,36	37,40
77	27,09	27,79	28,51	29,27	30,06	30,89	31,75	32,65	33,59	34,56	35,57	36,61	37,69
78	27,13	27,83	28,56	29,33	30,13	30,97	31,85	32,76	33,72	34,72	35,76	36,84	37,96
79	27,16	27,87	28,60	29,38	30,19	31,04	31,93	32,86	33,84	34,86	35,93	37,04	38,19
80	27,19	27,90	28,64	29,42	30,24	31,10	32,00	32,95	33,94	34,98	36,07	37,21	38,40

ETÀ DEL REVERSIONARIO	ETÀ DELL'ASSICURATO												
	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
55	26,48	26,58	26,67	26,76	26,83	26,89	26,95	27,00	27,05	27,09	27,13	27,16	27,19
56	27,07	27,19	27,30	27,39	27,48	27,56	27,62	27,68	27,74	27,79	27,83	27,87	27,90
57	27,68	27,82	27,94	28,05	28,15	28,24	28,32	28,39	28,46	28,51	28,56	28,60	28,64
58	28,30	28,46	28,60	28,73	28,85	28,95	29,05	29,13	29,20	29,27	29,33	29,38	29,42
59	28,93	29,11	29,28	29,43	29,57	29,69	29,80	29,90	29,98	30,06	30,13	30,19	30,24
60	29,56	29,78	29,97	30,15	30,31	30,45	30,58	30,69	30,80	30,89	30,97	31,04	31,10
61	30,20	30,45	30,67	30,88	31,07	31,24	31,39	31,52	31,64	31,75	31,85	31,93	32,00
62	30,85	31,13	31,39	31,63	31,85	32,04	32,22	32,38	32,52	32,65	32,76	32,86	32,95
63	31,49	31,82	32,11	32,39	32,64	32,87	33,08	33,27	33,44	33,59	33,72	33,84	33,94
64	32,14	32,50	32,84	33,16	33,45	33,72	33,96	34,18	34,38	34,56	34,72	34,86	34,98
65	32,77	33,18	33,57	33,93	34,27	34,58	34,86	35,12	35,36	35,57	35,76	35,93	36,07
66	33,40	33,86	34,30	34,71	35,10	35,46	35,79	36,09	36,36	36,61	36,84	37,04	37,21
67	34,01	34,53	35,02	35,49	35,93	36,34	36,72	37,08	37,40	37,69	37,96	38,19	38,40
68	34,61	35,18	35,74	36,26	36,76	37,23	37,67	38,08	38,46	38,80	39,11	39,39	39,65
69	35,18	35,82	36,44	37,03	37,59	38,13	38,63	39,10	39,54	39,94	40,30	40,64	40,94
70	35,74	36,44	37,12	37,78	38,41	39,01	39,59	40,13	40,63	41,10	41,53	41,92	42,28
71	36,26	37,03	37,78	38,51	39,21	39,89	40,54	41,16	41,74	42,28	42,78	43,24	43,66
72	36,76	37,59	38,41	39,21	40,00	40,76	41,49	42,19	42,85	43,47	44,06	44,60	45,09
73	37,23	38,13	39,01	39,89	40,76	41,60	42,42	43,21	43,96	44,67	45,35	45,98	46,56
74	37,67	38,63	39,59	40,54	41,49	42,42	43,33	44,21	45,06	45,88	46,65	47,37	48,05
75	38,08	39,10	40,13	41,16	42,19	43,21	44,21	45,19	46,15	47,07	47,95	48,79	49,57
76	38,46	39,54	40,63	41,74	42,85	43,96	45,06	46,15	47,21	48,25	49,25	50,20	51,11
77	38,80	39,94	41,10	42,28	43,47	44,67	45,88	47,07	48,25	49,41	50,53	51,61	52,65
78	39,11	40,30	41,53	42,78	44,06	45,35	46,65	47,95	49,25	50,53	51,79	53,01	54,19
79	39,39	40,64	41,92	43,24	44,60	45,98	47,37	48,79	50,20	51,61	53,01	54,38	55,71
80	39,65	40,94	42,28	43,66	45,09	46,56	48,05	49,57	51,11	52,65	54,19	55,71	57,20

Tabella c2):
Valori di conversione
di 1.000 Euro.
Rendita immediata annua
rivalutabile vitalizia
reversibile al 60%
pagata in rate annuali
posticipate

ETÀ DEL REVERSIONARIO	ETÀ DELL'ASSICURATO												
	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
55	25,21	25,65	26,09	26,52	26,96	27,40	27,84	28,28	28,72	29,16	29,60	30,04	30,48
56	25,40	25,85	26,31	26,77	27,23	27,69	28,16	28,62	29,08	29,55	30,01	30,48	30,94
57	25,57	26,05	26,53	27,01	27,49	27,98	28,46	28,95	29,44	29,93	30,42	30,91	31,40
58	25,74	26,23	26,73	27,23	27,74	28,25	28,76	29,28	29,79	30,31	30,83	31,34	31,86
59	25,89	26,41	26,93	27,45	27,98	28,51	29,05	29,59	30,13	30,68	31,23	31,77	32,32
60	26,04	26,57	27,11	27,65	28,21	28,76	29,33	29,90	30,47	31,04	31,62	32,20	32,78
61	26,17	26,72	27,28	27,85	28,42	29,01	29,60	30,19	30,79	31,40	32,01	32,62	33,23
62	26,30	26,86	27,44	28,03	28,62	29,23	29,85	30,47	31,10	31,74	32,38	33,03	33,68
63	26,41	26,99	27,59	28,19	28,82	29,45	30,09	30,74	31,40	32,07	32,75	33,43	34,12
64	26,51	27,11	27,72	28,35	28,99	29,65	30,32	31,00	31,69	32,39	33,10	33,82	34,55
65	26,61	27,22	27,85	28,49	29,16	29,84	30,53	31,24	31,96	32,69	33,44	34,20	34,96
66	26,69	27,32	27,96	28,63	29,31	30,01	30,73	31,46	32,22	32,98	33,76	34,56	35,36
67	26,77	27,41	28,07	28,75	29,45	30,17	30,91	31,67	32,45	33,25	34,07	34,90	35,75
68	26,84	27,49	28,16	28,86	29,58	30,32	31,08	31,87	32,68	33,51	34,36	35,23	36,11
69	26,90	27,56	28,25	28,96	29,69	30,45	31,24	32,05	32,88	33,74	34,63	35,53	36,46
70	26,96	27,63	28,32	29,05	29,80	30,57	31,38	32,21	33,07	33,96	34,88	35,82	36,79
71	27,01	27,69	28,39	29,13	29,89	30,68	31,51	32,36	33,25	34,17	35,11	36,09	37,10
72	27,05	27,74	28,45	29,20	29,97	30,78	31,62	32,50	33,41	34,35	35,33	36,34	37,39
73	27,09	27,78	28,51	29,26	30,05	30,87	31,73	32,62	33,55	34,52	35,53	36,57	37,65
74	27,13	27,83	28,56	29,32	30,12	30,95	31,82	32,73	33,68	34,67	35,71	36,78	37,90
75	27,16	27,86	28,60	29,37	30,18	31,02	31,91	32,83	33,80	34,81	35,87	36,97	38,12
76	27,19	27,90	28,64	29,41	30,23	31,08	31,98	32,92	33,90	34,93	36,01	37,14	38,32
77	27,21	27,92	28,67	29,45	30,28	31,14	32,05	33,00	34,00	35,04	36,14	37,30	38,51
78	27,23	27,95	28,70	29,49	30,32	31,19	32,10	33,07	34,08	35,14	36,26	37,44	38,67
79	27,25	27,97	28,73	29,52	30,35	31,23	32,15	33,13	34,15	35,23	36,37	37,56	38,82
80	27,27	27,99	28,75	29,55	30,39	31,27	32,20	33,18	34,21	35,31	36,46	37,67	38,95

ETÀ DEL REVERSIONARIO	ETÀ DELL'ASSICURATO												
	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
55	30,93	31,37	31,81	32,26	32,71	33,16	33,61	34,06	34,52	34,98	35,44	35,90	36,36
56	31,41	31,88	32,34	32,81	33,28	33,76	34,23	34,71	35,19	35,67	36,15	36,63	37,11
57	31,89	32,39	32,88	33,38	33,87	34,37	34,87	35,37	35,88	36,38	36,89	37,39	37,90
58	32,38	32,90	33,43	33,95	34,47	35,00	35,53	36,05	36,59	37,12	37,65	38,18	38,71
59	32,87	33,43	33,98	34,53	35,09	35,64	36,20	36,76	37,32	37,88	38,44	39,00	39,56
60	33,36	33,95	34,53	35,12	35,71	36,29	36,88	37,47	38,07	38,66	39,25	39,85	40,44
61	33,85	34,47	35,09	35,71	36,33	36,96	37,58	38,21	38,84	39,46	40,09	40,72	41,35
62	34,33	34,99	35,65	36,31	36,97	37,63	38,29	38,96	39,62	40,29	40,96	41,63	42,29
63	34,81	35,50	36,20	36,90	37,61	38,31	39,02	39,72	40,43	41,14	41,85	42,56	43,26
64	35,28	36,01	36,75	37,50	38,25	39,00	39,75	40,50	41,25	42,01	42,77	43,52	44,27
65	35,73	36,51	37,30	38,09	38,89	39,68	40,48	41,29	42,09	42,90	43,70	44,51	45,31
66	36,18	37,00	37,83	38,67	39,52	40,37	41,22	42,08	42,94	43,80	44,66	45,52	46,38
67	36,61	37,48	38,36	39,25	40,15	41,05	41,97	42,88	43,80	44,72	45,64	46,56	47,48
68	37,02	37,94	38,87	39,81	40,77	41,73	42,70	43,68	44,66	45,65	46,64	47,63	48,61
69	37,41	38,38	39,36	40,36	41,37	42,40	43,43	44,48	45,53	46,58	47,65	48,71	49,76
70	37,78	38,80	39,83	40,89	41,96	43,05	44,15	45,27	46,39	47,52	48,66	49,80	50,94
71	38,14	39,20	40,29	41,40	42,53	43,69	44,86	46,05	47,25	48,46	49,69	50,91	52,14
72	38,47	39,58	40,72	41,89	43,08	44,31	45,55	46,82	48,10	49,40	50,71	52,03	53,35
73	38,77	39,93	41,12	42,35	43,61	44,90	46,22	47,56	48,93	50,32	51,73	53,14	54,57
74	39,06	40,26	41,50	42,79	44,11	45,47	46,86	48,29	49,74	51,23	52,73	54,26	55,79
75	39,32	40,56	41,86	43,20	44,58	46,01	47,48	48,99	50,53	52,11	53,72	55,36	57,01
76	39,56	40,84	42,18	43,58	45,02	46,52	48,06	49,66	51,29	52,97	54,69	56,44	58,21
77	39,78	41,10	42,48	43,93	45,43	46,99	48,61	50,29	52,02	53,80	55,63	57,50	59,40
78	39,97	41,33	42,76	44,25	45,81	47,44	49,13	50,89	52,71	54,60	56,54	58,53	60,57
79	40,15	41,54	43,01	44,55	46,16	47,85	49,61	51,45	53,36	55,35	57,41	59,53	61,70
80	40,30	41,73	43,23	44,81	46,48	48,22	50,06	51,97	53,97	56,06	58,23	60,47	62,79

Tabella c3):
Valori di conversione
di 1.000 Euro.
Rendita immediata annua
rivalutabile vitalizia
reversibile al 50%
pagata in rate annuali
posticipate

ETÀ DEL REVERSIONARIO	ETÀ DELL'ASSICURATO												
	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
55	25,55	26,03	26,52	27,01	27,51	28,01	28,52	29,04	29,56	30,09	30,63	31,17	31,72
56	25,71	26,21	26,71	27,22	27,74	28,27	28,80	29,34	29,88	30,43	30,99	31,56	32,13
57	25,86	26,37	26,90	27,43	27,96	28,51	29,06	29,63	30,19	30,77	31,35	31,95	32,55
58	26,00	26,53	27,07	27,62	28,18	28,75	29,32	29,91	30,50	31,10	31,71	32,33	32,96
59	26,13	26,68	27,24	27,81	28,38	28,97	29,57	30,18	30,80	31,43	32,07	32,71	33,37
60	26,26	26,82	27,39	27,98	28,58	29,19	29,81	30,45	31,09	31,75	32,41	33,09	33,77
61	26,37	26,95	27,54	28,14	28,76	29,40	30,04	30,70	31,37	32,05	32,75	33,46	34,17
62	26,47	27,07	27,67	28,30	28,94	29,59	30,26	30,94	31,64	32,35	33,08	33,82	34,57
63	26,57	27,18	27,80	28,44	29,10	29,77	30,47	31,17	31,90	32,64	33,39	34,16	34,95
64	26,66	27,28	27,91	28,57	29,25	29,95	30,66	31,39	32,14	32,91	33,70	34,50	35,32
65	26,74	27,37	28,02	28,69	29,39	30,10	30,84	31,60	32,38	33,17	33,99	34,83	35,68
66	26,81	27,45	28,12	28,81	29,52	30,25	31,01	31,79	32,59	33,42	34,27	35,14	36,03
67	26,87	27,53	28,20	28,91	29,63	30,39	31,17	31,97	32,80	33,65	34,53	35,44	36,36
68	26,93	27,59	28,28	29,00	29,74	30,51	31,31	32,13	32,99	33,87	34,78	35,72	36,68
69	26,98	27,66	28,36	29,08	29,84	30,62	31,44	32,29	33,16	34,07	35,01	35,98	36,98
70	27,03	27,71	28,42	29,16	29,93	30,73	31,56	32,42	33,32	34,26	35,22	36,23	37,26
71	27,07	27,76	28,48	29,23	30,01	30,82	31,67	32,55	33,47	34,43	35,42	36,45	37,52
72	27,11	27,80	28,53	29,29	30,08	30,90	31,77	32,67	33,61	34,58	35,60	36,67	37,77
73	27,14	27,84	28,57	29,34	30,14	30,98	31,85	32,77	33,73	34,73	35,77	36,86	38,00
74	27,17	27,88	28,61	29,39	30,20	31,04	31,93	32,86	33,84	34,86	35,92	37,04	38,20
75	27,20	27,91	28,65	29,43	30,25	31,10	32,00	32,94	33,93	34,97	36,06	37,20	38,39
76	27,22	27,94	28,68	29,47	30,29	31,16	32,06	33,02	34,02	35,08	36,18	37,34	38,56
77	27,24	27,96	28,71	29,50	30,33	31,20	32,12	33,08	34,10	35,17	36,29	37,47	38,72
78	27,26	27,98	28,74	29,53	30,37	31,24	32,17	33,14	34,17	35,25	36,39	37,59	38,86
79	27,28	28,00	28,76	29,56	30,40	31,28	32,21	33,19	34,23	35,32	36,48	37,70	38,98
80	27,29	28,02	28,78	29,58	30,42	31,31	32,25	33,24	34,28	35,39	36,55	37,79	39,09

ETÀ DEL REVERSIONARIO	ETÀ DELL'ASSICURATO												
	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
55	32,28	32,85	33,42	34,01	34,60	35,21	35,82	36,45	37,08	37,72	38,38	39,04	39,70
56	32,72	33,31	33,91	34,52	35,14	35,77	36,41	37,06	37,72	38,39	39,07	39,76	40,45
57	33,16	33,77	34,40	35,04	35,69	36,34	37,01	37,69	38,38	39,08	39,79	40,51	41,23
58	33,60	34,24	34,90	35,56	36,24	36,93	37,63	38,33	39,05	39,78	40,53	41,28	42,03
59	34,03	34,71	35,40	36,09	36,80	37,52	38,25	38,99	39,74	40,51	41,29	42,07	42,86
60	34,47	35,18	35,90	36,63	37,37	38,12	38,89	39,66	40,45	41,25	42,07	42,89	43,72
61	34,90	35,65	36,40	37,16	37,94	38,73	39,53	40,35	41,18	42,02	42,87	43,73	44,60
62	35,33	36,11	36,90	37,70	38,52	39,35	40,19	41,04	41,91	42,80	43,69	44,60	45,51
63	35,75	36,56	37,39	38,24	39,09	39,97	40,85	41,75	42,66	43,59	44,53	45,49	46,45
64	36,16	37,01	37,88	38,77	39,67	40,58	41,52	42,46	43,43	44,40	45,40	46,40	47,42
65	36,56	37,45	38,36	39,29	40,24	41,20	42,18	43,18	44,20	45,23	46,28	47,34	48,41
66	36,94	37,88	38,83	39,81	40,81	41,82	42,85	43,90	44,97	46,06	47,17	48,29	49,42
67	37,32	38,29	39,29	40,32	41,36	42,43	43,52	44,63	45,76	46,91	48,08	49,26	50,46
68	37,67	38,69	39,74	40,81	41,91	43,03	44,18	45,35	46,54	47,76	48,99	50,25	51,52
69	38,01	39,07	40,17	41,29	42,44	43,62	44,83	46,06	47,32	48,61	49,92	51,25	52,60
70	38,33	39,44	40,58	41,75	42,96	44,20	45,47	46,77	48,10	49,46	50,85	52,26	53,69
71	38,63	39,78	40,97	42,19	43,45	44,75	46,09	47,46	48,86	50,30	51,78	53,27	54,80
72	38,92	40,11	41,34	42,61	43,93	45,29	46,69	48,14	49,62	51,14	52,70	54,29	55,91
73	39,18	40,41	41,69	43,01	44,39	45,81	47,28	48,79	50,35	51,96	53,61	55,30	57,02
74	39,42	40,69	42,01	43,39	44,82	46,30	47,84	49,43	51,07	52,76	54,51	56,30	58,13
75	39,64	40,95	42,31	43,74	45,22	46,77	48,37	50,04	51,76	53,55	55,39	57,29	59,23
76	39,84	41,19	42,59	44,06	45,60	47,20	48,88	50,62	52,42	54,30	56,24	58,25	60,31
77	40,03	41,40	42,85	44,36	45,95	47,61	49,35	51,16	53,06	55,03	57,07	59,19	61,37
78	40,19	41,60	43,08	44,64	46,27	47,99	49,79	51,68	53,65	55,72	57,87	60,10	62,40
79	40,34	41,78	43,29	44,89	46,57	48,34	50,20	52,16	54,22	56,37	58,62	60,97	63,40
80	40,47	41,93	43,48	45,11	46,84	48,66	50,58	52,61	54,74	56,98	59,33	61,79	64,36

Tabella d):

Valori di conversione di 1.000 Euro. Rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con restituzione del montante residuo in caso di decesso dell'assicurato pagata in rate annuali, semestrali, trimestrali e mensili posticipate

Età	Rateazione:	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50		21,88	21,64	21,46	21,04
51		22,36	22,12	21,93	21,50
52		22,87	22,61	22,42	21,97
53		23,39	23,13	22,93	22,47
54		23,94	23,67	23,46	22,99
55		24,52	24,23	24,01	23,53
56		25,12	24,82	24,60	24,10
57		25,76	25,44	25,21	24,69
58		26,42	26,09	25,84	25,32
59		27,12	26,78	26,52	25,98
60		27,86	27,50	27,22	26,67
61		28,64	28,25	27,97	27,39
62		29,45	29,05	28,75	28,16
63		30,32	29,89	29,58	28,96
64		31,24	30,78	30,45	29,82
65		32,21	31,72	31,38	30,72
66		33,24	32,71	32,36	31,68
67		34,33	33,77	33,39	32,69
68		35,49	34,90	34,50	33,76
69		36,73	36,10	35,68	34,91
70		38,05	37,37	36,93	36,12
71		39,46	38,74	38,27	37,42
72		40,98	40,20	39,70	38,80
73		42,60	41,77	41,22	40,28
74		44,35	43,45	42,85	41,87
75		46,23	45,24	44,60	43,57
76		48,27	47,17	46,48	45,40
77		50,45	49,25	48,51	47,38
78		52,81	51,50	50,71	49,51
79		55,37	53,93	53,08	51,78
80		58,14	56,57	55,63	54,23

VALORI DI CONVERSIONE DI 1.000 EURO DI MONTANTE CONTRIBUTIVO NETTO INVESTITO IN UNA RENDITA ANNUA IMMEDIATA RIVALUTABILE

1. Nelle tabelle a), b1), b2), c1), c2), e d) sopra riportate è indicato il valore, applicabile sia agli assicurati di sesso maschile che a quelli di sesso femminile, distinto in base all'età dell'assicurato - e, per la rendita reversibile, del reversionario - all'atto della conversione, della rendita immediata annua rivalutabile - pagata in rate posticipate - ottenibile con un premio di 1.000 Euro. In particolare, sono indicati:
 - a. nella tabella a), i valori della rendita vitalizia immediata annua rivalutabile non reversibile pagata in rate mensili, trimestrali, semestrali e annuali;
 - b. nelle tabelle b1) e b2), i valori della rendita immediata annua rivalutabile certa, rispettivamente per 5 anni e 10 anni e successivamente vitalizia, pagata in rate mensili, trimestrali, semestrali e annuali;
 - c. nelle tabelle c1) e c2), i valori della rendita vitalizia immediata annua rivalutabile reversibile - rispettivamente al 100% e al 60% - pagata in rate annuali;
 - d. nella tabella d), i valori della rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con restituzione del montante residuo in caso di decesso dell'assicurato pagata in rate mensili, trimestrali, semestrali e annuali.
2. Il valore della rendita annua iniziale si ottiene moltiplicando il montante contributivo versato dal Fondo quale premio unico per il coefficiente relativo all'età dell'assicurato - e, per la forma di rendita reversibile, all'età del reversionario - e alla rateazione prescelta - riportato nella tabella corrispondente alla tipologia di rendita da erogare, dividendo quindi il risultato per 1.000. Nelle tabelle a), b1), b2) e d) è riportato anche il valore della rendita annua per rateazioni diverse da quella annuale; il valore della rendita di ciascuna rata si ottiene dividendo il valore della rendita annua per il numero di rate da corrispondere nell'anno.
3. Ai fini della determinazione dell'età dell'assicurato - e, in caso, del reversionario - utilizzata per l'individuazione del relativo coefficiente, si farà riferimento all'età effettiva, calcolata alla data di decorrenza della rendita, eventualmente arrotondandola all'età intera immediatamente successiva o immediatamente precedente, a seconda che, rispettivamente, la frazione di anno decorsa dal compleanno sia o meno superiore a sei mesi. L'età così determinata va rettificata sommando algebricamente alla stessa il fattore correttivo (*shift*) riportato nella seguente tabella in corrispondenza dell'anno di nascita dell'assicurato.

Anno di nascita	Shift
dal 1930 al 1940	3
dal 1941 al 1949	2
dal 1950 al 1957	1
dal 1958 al 1966	0
dal 1967 al 1976	-1
dal 1977 al 1986	-2
dal 1987 al 1996	-3
dal 1997 al 2007	-4
dal 2008 al 2018	-5
dal 2019 al 2020	-6
dal 2021	-7

Le spese di erogazione implicite nei valori di rendita sono riportate nella seguente tabella.

Tipo frazionamento	Spese di erogazione
Annuale	1,15%
Semestrale	1,30%
Trimestrale	1,60%
Mensile	2,80%

4. Per l'elaborazione dei valori di rendita è stato utilizzato un tasso tecnico nullo (0%).
5. Le basi demografiche utilizzate per la determinazione dei valori di conversione sono costituite dalla tavola A62 (100%F) per impegni differiti con regola di *age shifting*.

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Art. 1
Rivalutazione delle prestazioni. Modalità e misura dell'adeguamento della rendita immediata.

1. Ad ogni anniversario della decorrenza, la rendita assicurata in vigore al precedente anniversario viene rivalutata in base ai rendimenti conseguiti dalla gestione interna separata denominata "RI.SPE.VI." – il cui Regolamento è riportato nel presente allegato - nella misura e con le modalità di seguito indicate.
2. La Compagnia calcola mensilmente il rendimento annuo di "RI.SPE.VI.", determinato con i criteri indicati nel Regolamento.
3. Ai fini del calcolo della misura di rivalutazione della rendita, si assume il rendimento annuale rilevato il terzo mese precedente a quello di ricorrenza.
4. La misura annua di rivalutazione si ottiene sottraendo dal 100% del rendimento annuo determinato ai sensi del precedente comma 3. una ritenzione dell'1%.
5. Il valore della rivalutazione della rendita assicurata si ottiene moltiplicando la misura di rivalutazione per la rendita assicurata in vigore al precedente anniversario.
6. Nel caso la misura annua di rivalutazione risultasse non positiva, sarà posta pari a zero.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA "RI.SPE.VI."

1. Viene attuata una forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società Cattolica di Assicurazione, che viene contraddistinta con il nome "Rivalutazione Speciale Vita" ed indicata di seguito con la sigla "RI.SPE.VI.". La gestione "RI.SPE.VI." è attuata in modo conforme alla normativa vigente ed in particolare secondo quanto previsto dal Regolamento Isvap n. 38 del 3 giugno 2011.
2. La valuta di denominazione della gestione "RI.SPE.VI." è in Euro.
3. Il rendimento annuo della gestione "RI.SPE.VI." viene calcolato al termine di ciascun mese dell'esercizio relativo alla certificazione, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi.
4. Obiettivi e politiche di investimento:
 - a) Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: si indicano di seguito gli strumenti finanziari ammessi e i relativi limiti e condizioni di investimento, fatti salvi i limiti previsti dalle norme pro tempore in vigore, che comprendono:
 - titoli di stato, obbligazioni a tasso fisso o variabile e depositi bancari: i titoli di stato, le obbligazioni (incluse cartolarizzazioni), i depositi bancari e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, sono ammessi fino al 100% del portafoglio;
 - azioni: le azioni, i warrant, le obbligazioni convertibili e gli altri strumenti rappresentativi di capitale di rischio negoziati sul mercato dei capitali, sono permessi fino al limite del 20% del portafoglio;
 - organismi di investimento collettivi (OICR): gli investimenti in organismi di investimento collettivi del risparmio (fondi comuni e SICAV, inclusi fondi chiusi di private equity e hedge fund):
 - fondi azionari: a valere sullo stesso limite fissato per le azioni (complessivamente azioni, OICR azionari, hedge fund e fondi di private equity non possono superare la soglia del 20% del portafoglio);
 - fondi obbligazionari e monetari (considerati congiuntamente): il limite è pari al 40% del valore investibile nel comparto obbligazionario;
 - fondi bilanciati: per convenzione si ritiene che gli investimenti sottostanti siano equamente divisi tra la componente azionaria e quella obbligazionaria; si fa pertanto riferimento ai limiti fissati per le classi di investimento identificate;
 - hedge fund e fondi di private equity: a valere sullo stesso limite fissato per le azioni (complessivamente azioni, OICR azionari, hedge fund e fondi di private equity non possono superare la soglia del 20% del portafoglio);
 - immobili e fondi immobiliari: sono ammessi nel limite massimo del 25%.

La scelta delle categorie di investimento dovrà inoltre tenere in considerazione le seguenti limitazioni:

- aree geografiche: gli investimenti sono appartenenti alle categorie di investimento emesse da soggetti appartenenti all'area euro. Gli investimenti in categorie di investimento emesse da soggetti non appartenenti all'area euro sono limitati a una quota massima del 40% di ciascun portafoglio come sopra identificato;
- valuta: gli investimenti saranno principalmente denominati in euro; è consentito l'investimento in valute diverse dall'euro e privo di copertura del rischio di cambio.

Politiche di investimento: la politica di gestione adottata mira alla redditività e rivalutabilità nel medio e lungo termine del patrimonio in gestione, ottenuto attraverso una ripartizione degli attivi che tenda a minimizzare la volatilità mediante una diversificazione degli investimenti.

Gli attivi sono allocati e gestiti in modo coerente con le finalità della gestione e con un adeguato livello di diversificazione, sempre nel rispetto della durata degli impegni delle passività e tenendo conto delle garanzie di rendimento minimo previste dal contratto.

Le scelte di investimento nel comparto degli investimenti a reddito fisso vengono effettuate sulla base delle previsioni circa l'evoluzione dei tassi di interesse considerando le opportunità di posizionamento sui diversi tratti della curva dei rendimenti, nonché sulla base dell'analisi dell'affidabilità degli emittenti.

La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).

- b) La gestione separata non investe in attività finanziarie riconducibili al medesimo gruppo di appartenenza della Compagnia.
- c) Nell'ambito dell'attività di investimento possono venire utilizzati strumenti finanziari derivati o prodotti strutturati al fine di:
 - salvaguardare il valore delle attività finanziarie, riducendo o eliminando i rischi finanziari;
 - ottimizzare i flussi reddituali derivanti dall'investimento nelle attività finanziarie.L'eventuale impiego di strumenti finanziari derivati avviene nel rispetto delle condizioni per l'utilizzo previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.

5. La gestione "RI.SPE.VI." è dedicata a contratti a prestazioni rivalutabili. La gestione "RI.SPE.VI." non è dedicata ad un particolare segmento di clientela.
6. Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione "RI.SPE.VI."
7. Esiste la possibilità di effettuare modifiche al presente regolamento, derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente. Modifiche al regolamento potranno essere effettuate anche a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l'assicurato.
8. Sulla gestione "RI.SPE.VI." possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla Società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
9. Il rendimento della gestione "RI.SPE.VI." beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
10. Il tasso medio di rendimento annuo della gestione "RI.SPE.VI." si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione "RI.SPE.VI.", di competenza del periodo indicato al punto 3, al valore medio della gestione "RI.SPE.VI." nello stesso periodo.

Nel risultato finanziario della gestione "RI.SPE.VI.", al lordo delle ritenute di acconto fiscale, sono compresi i proventi finanziari di competenza dell'esercizio – comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza – gli utili

e le perdite da realizzo per la quota di competenza della gestione “RI.SPE.VI.”, comprensivi degli utili e dei proventi di cui al precedente punto 9.

Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione.

Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione “RI.SPE.VI.” e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella gestione “RI.SPE.VI.” per i beni già di proprietà della Compagnia.

Per valore medio della gestione “RI.SPE.VI.” si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della gestione “RI.SPE.VI.”.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella gestione “RI.SPE.VI.” ai fini della determinazione del rendimento annuo della gestione “RI.SPE.VI.”.

L’esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell’anno precedente fino al 31 ottobre dell’anno successivo.

Le regole che sovrintendono al calcolo del rendimento annuo della gestione “RI.SPE.VI.” sono determinate sulla base della normativa fiscale attualmente vigente.

11. È ammessa la possibilità di fusione della gestione “RI.SPE.VI.” con altre gestioni separate della Compagnia ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) rispetto delle disposizioni previste dall’art. 5, comma 6 del Regolamento Isvap n. 38, dal Provvedimento Isvap n. 2472 del 10 novembre 2006 e dal D.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e successive eventuali modifiche;
- b) l’operazione persegua l’interesse dei Contraenti coinvolti nella fusione;
- c) le caratteristiche delle gestioni separate oggetto di fusione siano similari;
- d) le politiche di investimento delle gestioni separate oggetto di fusione siano omogenee;
- e) il passaggio tra la precedente gestione e la nuova gestione avvenga senza oneri o spese per i Contraenti;
- f) l’operazione di fusione non comporti modifiche del regolamento della gestione “RI.SPE.VI.” in senso meno favorevole ai Contraenti;
- g) non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione delle gestioni separate.

In tal caso, la Compagnia informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti della gestione “RI.SPE.VI.” circa tutti gli aspetti connessi con l’operazione di fusione che rilevinano per gli stessi, in particolare precisando:

- i) le motivazioni dell’operazione di fusione;
- ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento delle gestioni separate interessate alla fusione e sul regime delle commissioni;
- iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione della fusione;
- iv) la composizione sintetica delle gestioni separate interessate alla fusione.

La Compagnia provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il nuovo regolamento della gestione patrimoniale cui è collegato il presente contratto derivante dall’operazione di fusione, che costituirà parte integrante del contratto medesimo.

Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà esercitare il diritto di riscatto o di trasferimento del contratto, senza l’applicazione di alcun onere o penalizzazione, comunicando per iscritto – entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Compagnia delle modifiche che intende apportare – la propria decisione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Compagnia.

La comunicazione di riscatto o di trasferimento pervenuta alla Compagnia successivamente alla scadenza del suddetto termine, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.

Qualora il Contraente non eserciti il diritto di riscatto o di trasferimento, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.

12. La gestione “RI.SPE.VI.” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all’albo di cui al D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, la quale attesta la rispondenza della gestione “RI.SPE.VI.” al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione “RI.SPE.VI.”, il rendimento annuo della stessa quale descritto al punto 10 e l’adeguatezza dell’ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.
13. Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.